

la verità, mi auguro che l'onorevole ministro voglia accettare l'emendamento da me proposto.

Roux, relatore. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Roux, relatore. Comprendo tutta la ragionevolezza della proposta fatta dall'onorevole Vischi, ma credo che miglior sede, che nella legge, possa l'argomento da esso svolto trovar posto nel regolamento.

Sta di fatto che lasciare all'arbitrio dell'unico agente scopritore il fare e il firmare i verbali, pare una cosa un poco eccessiva. Non è però escluso dall'articolo della legge che si possa domandare una maggiore garanzia per l'estensione dei verbali; anzi si sa che per procedura consueta è accettato che lo scopritore debba procedere ai suoi atti davanti a testimoni. Ma siccome la testimonianza in fatto d'imposta ed in fatto di aggravamento di multa è difficile averla ed è difficile stabilire quale sia buona, quale sia perfetta, quale sia più accettabile e quale meno, così mi pare che tutte le definizioni di queste testimonianze possano farsi in modo molto migliore nel regolamento. E perciò, aggiungendo la raccomandazione della Commissione a quella dell'onorevole Vischi, crediamo che l'onorevole ministro possa dare risposta favorevole per l'accettazione della proposta nel regolamento.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

Colombo, ministro delle finanze. Non avrei nessuna difficoltà di accettare le raccomandazioni dagli onorevoli Roux e Vischi di accennare nel regolamento ai due testimoni dei quali ha parlato l'onorevole Vischi.

Pero devo anche far presente che non sarà sempre possibile nel caso pratico di trovare questi due testimoni.

Per cui accetto la raccomandazione, riservandomi di vedere se sarà possibile di applicarla, senza che sia poi considerato nullo il verbale ove i testimoni manchino perchè non si trovano.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Vischi.

Vischi. Faccio osservare al ministro che altre leggi fiscali che prevedono il caso di verbali contravvenzionali, contengono anche la garanzia che ho proposto, cioè della sottoscrizione di due testimoni. Ma per lasciare all'onorevole ministro maggior tempo di poter combinare le disposizioni in conformità della nostra legislazione, mi accontento della dichiarazione che egli mi ha fatto; e, ringraziando l'onorevole Roux di avere appoggiato anche a nome della Commissione la

mia proposta, mi auguro che nel regolamento vedrò tenuta in considerazione questa mia proposta.

Presidente. Pongo a partito l'articolo 33.

(È approvato).

“ Art. 34. Cadono in confisca:

a) gli apparecchi, le materie prime e i prodotti sequestrati a danno di chiunque fabbrichi o lavori o perfezioni polveri piriche od altri prodotti esplosivi, non esclusi i fuochi artificiali, o vi aggiunga materie di qualsiasi sorta anche se inerti, senza essere provveduto della licenza dell'Ufficio tecnico di finanza;

b) gli apparecchi esistenti nelle fabbriche e non denunciati, nonchè i prodotti e le materie diverse da quelli dichiarati;

c) le polveri piriche ed i prodotti esplosivi, non esclusi i fuochi artificiali, sequestrati a danno di chiunque ne faccia la vendita senza essere in possesso della licenza dell'autorità di pubblica sicurezza o ne faccia vendita girovaga.

d) le polveri ed i prodotti esplosivi rinvenuti in depositi, per i quali non sia stata rilasciata licenza dall'Ufficio tecnico di finanza;

e) le polveri, i prodotti esplosivi, compresi i fuochi artificiali, trasportati senza la licenza dell'autorità di pubblica sicurezza. „

(È approvato).

“ Art. 35. L'Amministrazione provvederà alla vendita od alla distruzione delle polveri piriche e dei prodotti esplosivi sequestrati qualora riconosca essere difficile, dispendioso o pericoloso il trasportarli o custodirli.

“ Il prezzo che fosse ottenuto dalla vendita sarà dato al sequestratario, ove non sia pronunziata la confisca. „

(È approvato).

“ Art. 36. L'azione per il più o il meno riscosso si prescrive nel termine di due anni, tanto per l'Amministrazione quanto per il contribuente.

“ Però l'Amministrazione conserva ancora per un anno il diritto al risarcimento del danno sofferto, verso l'impiegato al quale fosse imputabile la mancata o la incompiuta riscossione.

“ Queste prescrizioni speciali non hanno luogo in caso di frode. „

(È approvato).

“ Art. 37. Gli impiegati dello Stato ed altri agenti pubblici che si rendessero colpevoli di complicità nelle contravvenzioni sopra indicate,